

A437B - ESSELUNGA/UNICOOP TIRRENO-UNICOOP FIRENZE

Provvedimento n. 23282

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA dell'8 febbraio 2012;

SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il proprio provvedimento del 23 febbraio 2011 con il quale è stata avviata un'istruttoria, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/90, per presunta violazione dell'articolo 3 della legge n. 287/90, nei confronti della società Unicoop Tirreno Società Cooperativa a r.l., con riferimento alla strategia posta in essere dalla stessa e volta ad ostacolare l'accesso di Esselunga nella grande distribuzione moderna, in particolare nei mercati degli ipermercati e dei supermercati nella provincia di Livorno;

VISTA la quantità e la complessità degli elementi acquisiti nel corso dell'istruttoria, pervenuti, da ultimo, in data 26 gennaio 2012;

CONSIDERATA la necessità di assicurare alle Parti un congruo termine per l'esercizio dei diritti di difesa;

CONSIDERATO che la proroga del termine infraprocedimentale di chiusura della fase istruttoria rende necessaria anche una proroga del termine di conclusione del procedimento;

RITENUTO, pertanto, necessario - allo scopo di valutare pienamente l'ampia documentazione acquisita e di garantire, altresì, l'applicazione del principio del contraddittorio, onde assicurare il pieno esercizio del diritto di difesa delle Parti - procedere al differimento del termine di conclusione del procedimento;

DELIBERA

di prorogare al 18 maggio 2012 il termine di conclusione del procedimento.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella